

# LA CURIA DIOCESANA

## TEMA 1: LE PERSONE

### 1. Vicari generali ed episcopali:

L'origine della figura del **Vicario generale** è incerta<sup>1</sup>: alcuni affermano che furono i sostituti degli arcidiaconi. Nel secolo XI sono ufficiali costituiti e rimossi a volontà del Vescovo. In origine sembra sia stata la necessità di costituire chierici sostituti del Vescovo quando codesto fosse assente, i denominati "corepiscopi"<sup>2</sup>. Il fatto più attendibile risale al XIII Secolo (IV Concilio Lateranense) quando appare il vicario generale che esercita ancora la sua funzione essendo presente il Vescovo. La figura prende forza nel XVI con il Concilio di Trento che è quando riceve tutta la potestà di giurisdizione.

Il **Vicario generale** deve essere un **sacerdote**, con potestà **ordinaria vicaria** che aiuta il Vescovo in modo stabile, nel governo pastorale di **tutta la Diocesi**. Nel codice attuale è obbligatoria la sua esistenza (c. 475 §1). La regola generale è che ci sia soltanto uno per ogni diocesi, ma si accetta (c. 475 §2) che ce ne siano di più, per ragioni pastorali o in caso la diocesi fosse molto ampia e complessa. In questo caso tutti i Vicari Generali governano **in sólidum** in tutta la diocesi, benché in realtà dovessero dividersi il governo.

La figura del **Vicario Episcopale** invece risale al Concilio Vaticano II<sup>3</sup>, intesa come strumento per rendere più efficace il governo della diocesi. *Ecclesia Sanctae* confermava questi nuovi operatori dicendo che il Vescovo può costituirli con piena libertà, secondo le peculiari necessità; *Ecclesiae Imago* permette che ci siano uno o diversi vicari episcopali oltre al vicario generale, perfino a l'omissione del vicario generale<sup>4</sup>. Questo non è adesso possibile.

<sup>1</sup> Il termine Vicario proviene dal Diritto Romano la cui radice è "vicis" (vece), ed il suo significato più preciso secondo Cicerone e Quintiliano è: "quel che prende il posto di un altro, sostituisce una persona o una cosa". T. Livio dice che è quel che rimpiazza ad un altro con la stessa autorità e prerogativa, e segnala che la prima volta che venne usata la parola Vicario con senso giuridico fu, *servus vicarius*, per indicare uno schiavo che sostituiva temporaneamente ad un'altro chiamato *servus ordinarius* (o atriense) che il signore collocava a capo degli altri, con tutti i poteri che il *servus ordinarius* aveva a suo carico. Nel Codex di Giustiniano c'è un frammento in cui si parla dell'ufficio vicariale (C. 1,2), e dice che Vicario è un nome generico che significa una persona che non esercita, bensì invece svolge, le funzioni di un ufficio appartenente ad un altro. I canonisti medievali usano il termine vicario quasi come sinonimo di Ufficiale, perché al Vicario Generale gli veniva concessa la giurisdizione amministrativa e la giurisdizione contenziosa dei Tribunali ed è proprio per quel motivo che nel Decreto di Graziano si usano per il Vicario Generale i termini: *vicarius, missus dominicus, officialis, ordinarius loci etc.*

<sup>2</sup> Il nome corepiscopo o corepiscopo (pl. corepiscopi) deriva dal greco *Χωρεπισκοπος* e significa vescovo rurale. La più antica attestazione del termine risale ad Eusebio di Cesarea (II secolo). Inizialmente, sembra che esercitassero le funzioni episcopali nei loro distretti rurali; dal tardo III secolo essi furono soggetti alla città, ovvero ai vescovi metropolitani. Il Sinodo di Ancyra (314) specificamente proibì loro di ordinare diaconi e preti. Il Concilio di Sardica (343) decretò che nessun corepiscopo sarebbe stato consacrato laddove un sacerdote sarebbe di per sé stato sufficiente, [1] e così gradualmente i corepiscopi nella gerarchia della Chiesa bizantina sparirono del tutto. Le prime menzioni di corepiscopi nella Chiesa occidentale risalgono al V o VI secolo, principalmente in Germania (specialmente in Baviera) e nei territori dei franchi, sparendo dall'XI o XII secolo. Nella Chiesa occidentale il corepiscopo veniva trattato come un vescovo ausiliare, e come regola non aveva nessun territorio fisso o sede sua propria. Gradualmente questa figura sparì come carica, sostituito dall'arcidiacono che amministrava una delle suddivisioni della diocesi. In alcune Chiese del cristianesimo ortodosso, il corepiscopo è un nome alternativo dato al vescovo ausiliare. Per le Chiese cattoliche greco-melchita e altre orientali, il corepiscopo è un titolo onorifico simile a monsignore. Le Chiese di tradizione siriana (la Chiesa cattolica sira, la Chiesa cattolica caldea, la Chiesa cattolica siro-malabarese, la Chiesa cattolica siro-malankarese) ancora conservano l'ufficio: il corepiscopo veste in modo quasi identico al vescovo e spesso serve come suo rappresentante in varie cerimonie liturgiche onde conferirne solennità. Nella Chiesa maronita, il corepiscopo è simile, ma non identico a un vescovo ausiliare. Come il vescovo, un corepiscopo viene consacrato, e può indossare paramenti vescovili inclusa la mitria e il pastorale. Un corepiscopo maronita ha il potere di conferire gli ordini minori (lettorato e il suddiaconato), ma non il diaconato o il sacerdozio. L'ufficio di protosincello (equivalente al vicario generale delle diocesi occidentali) viene spesso tenuto da un corepiscopo (Cfr. LORUSSO, L., *Corepiscopo*, in DGDC, vol. II, 749-750; Wikipedia).

<sup>3</sup> ChD 27: "Nella curia diocesana è preminente l'ufficio del vicario generale. Ma ogni qual volta lo richieda un saggio governo della diocesi, il Vescovo può costituire uno o più vicari vescovili che, in una determinata parte della diocesi, o in un determinato settore di affari, o nei riguardi dei fedeli di un determinato rito, godano dello stesso potere che il diritto comune attribuisce al vicario generale".

<sup>4</sup> ES I, 14 §1.

Anche il **Vicario episcopale** è un vicario del Vescovo e ha le stesse funzioni di questo, ma la sua esistenza non è obbligatoria (c.476) e la sua attività non si svolge in tutta la diocesi: potrà essere zonale (vicari episcopali settoriali), per ambiti pastorali (insegnamento, apostolato laicale...), per riti diversi o per determinate categorie di persone (chierici, religiosi...). Il Vescovo dovrà definire le sue competenze con molta chiarezza nel momento della nomina.

La sua potestà è ordinaria (c.134 §1) vicaria (c.131 §2) amministrativa (c.31 §1) ma non è legislativa, (cc.391 §2; 135 §2), né giudiziale, anche se può essere costituito vicario giudiziale, benché siano due uffici distinti (cc. 1420 §1; 481 §1).

### **Nomina:**

Entrambi vengono **nominati liberamente** dal Vescovo diocesano e da lui possono essere **liberamente rimossi** (c. 477 §1). Il vicario Generale può essere nominato *ad tempus* (supplenza, quando il Vicario generale è assente o legittimamente impedito: c. 477 §2), per un tempo determinato, o anche indeterminato (a meno che siano Vescovi ausiliari o coadiutori che non hanno limiti di tempo<sup>5</sup>). Il vicario episcopale è sempre per un tempo determinato.

### **Requisiti (c. 478):**

- Essere sacerdote
- Di età non inferiore ai 30 anni
- Essere dottore o licenziato in Diritto canonico o in Teologia, oppure almeno veramente esperto in alcuna di queste discipline.
- Essere probato, di sana dottrina, retto, sperimentato negli affari pastorali della Chiesa, e con saggezza. Deve avere buon carattere ed essere molto prudente.
- Può essere un religioso
- Non deve essere parente del Vescovo (fino al 4.º grado); né canonico penitenziario.

### **Competenze:**

Il Vicario generale in virtù del proprio incarico, ha competenze in tutta la Diocesi, la stessa potestà esecutiva (c. 134 §1) che ha per diritto il Vescovo diocesano. Può compiere pertanto tutti gli atti amministrativi ordinari che corrispondono al Vescovo, ad eccezione di coloro che il Diritto non gli concede, salvo per mandato speciale, o coloro che stesso Vescovo si sia riservato espressamente per sé (c. 479 §1). Questi atti amministrativi includono inoltre la direzione della Curia (c. 473 §3).

Tutto quel che la **Santa Sede** concede al Vescovo diocesano, glielo concede anche al Vicario generale, a meno che sia qualcosa di personalissimo del Vescovo o il rescritto escluda espressamente il vicario generale (c. 479 §3). Succede in questo modo, perché la Chiesa lo considera “Ordinario” del luogo così come lo è il Vescovo

Il **vicario episcopale ipso iure** ha la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale spetta al Vicario generale (c.476) però circoscritta a quella determinata parte del territorio o a quel genere di affari o persone per i quali è stato costituito, (c. 479 §2). Gli Spettano anche le facoltà abituali concesse al Vescovo dalla Sede Apostolica (c. 479 §3), perché è anche ordinario di luogo.

### **Quel che il Diritto impedisce fare ai Vicari, a meno che non abbiano mandato speciale:**

Sono 158 canoni<sup>6</sup>. Qualche esempio:

<sup>5</sup> I Can. 406 - §1. Il **Vescovo coadiutore**, come il Vescovo ausiliare di cui nel can. 403, §2, sia costituito dal Vescovo diocesano **Vicario generale**; inoltre il Vescovo diocesano affidi a lui a preferenza di altri tutto ciò che richiede, a norma del diritto, un mandato speciale. §2. A meno che nella lettera apostolica non si provveda diversamente e fermo restando il disposto del §1, il Vescovo diocesano costituisca **l'ausiliare** o gli ausiliari Vicari generali o **almeno Vicari episcopali**, dipendenti solo dalla sua autorità oppure da quella del Vescovo coadiutore o del Vescovo ausiliare di cui nel can. 403, §2.

<sup>6</sup> 72, 87, 98, 157, 234, 235, 236, 241, 243, 257, 259, 263, 267, 268, 269, 271, 277, 297, 312, 320, 381, 393, 437, 455, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 470, 473, 476, 477, 485, 491, 492, 493, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 505, 508, 509, 510, 512, 514, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 528, 531, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 544, 547, 548, 549, 552, 553, 554, 555, 557, 589, 594, 595, 603, 604, 609, 611, 612, 615, 616, 628, 667, 679, 680, 681, 682, 683, 686, 699, 706, 715, 727, 733, 738, 770, 772, 775, 777, 790, 801, 802, 804, 806, 813, 821, 833, 838,

- Escardinare o incardinare (c. 267).
- Provvedere con libero conferimento agli uffici ecclesiastici (c. 157)
- Convocare un Sinodo (c.462 §1).
- Nominare parroci (c. 523).
- Cambiare il Vicario parrocchiale (c. 552).
- Erigere associazioni pubbliche (c. 312 §1 y 3).
- Imporre pene canoniche riservandosi l'assoluzione di peccati (c.1315).
- Dare le lettere dimissorie per i secolari (c.1018).
- Benedire una chiesa (c. 1207).
- Autorizzare la costruzione di una chiesa (c. 1215).
- Ridurre gli oneri delle Messe o il numero di esse (c. 1308).
- Cambiare il parroco (c. 1740).
- Dare il loro consenso per l'indulto di escaustrazione di un professo perpetuo e neanche una proroga dell'indulto (c. 686).
- Concedere dispense, approvazioni, erezioni e soppressioni di case per i membri di un Istituto religioso di Diritto diocesano o un altro di vita consacrata, neanche di sopprimerli (595; 609).
- Rimuovere il Cancelliere (c. 485).

### ***Elementi Comuni:***

Quando il Vicario generale è assente o legittimamente impedito, il Vescovo diocesano può nominarne **un altro che lo supplisca temporaneamente**; la stessa norma si applica per il Vicario episcopale (c. 477 §2).

L'ufficio di Vicario generale ed episcopale **non è compatibile con l'ufficio di canonico penitenziere**, e dunque non possono accumularsi entrambi uffici (c. 478 §2).

Hanno l'obbligo di emettere **professione di Fede** (c. 833, 5°).

Il Vicario generale e il Vicario episcopale devono essere **concordanti nell'attuare** evitando conflitti con il governo della Diocesi (c.480). Evidentemente, se uno di essi non concede o proibisce qualcosa, l'altro non potrà permetterlo o dispensarlo: per quel motivo devono coordinare tutto.

Devono **visitare la diocesi** se il Vescovo si trova legittimamente impedito (c.396 §1).

Sono membri de iure nel **Sinodo diocesano** (c.463 §1, 1°) e possono presiederlo come delegati del Vescovo, per ogni sessione (c.462§2).

Sono membri de iure dei **Concili particolari** (c.443).

### ***Elementi propri del Vicario Generale:***

La Sua nomina, per regola generale, è per tempo indeterminato (c.475).

Il Vescovo deve nominare almeno un vicario generale, eletto liberamente. Sia il Vescovo coadiutore come l'Ausiliare speciale devono essere nominati Vicari generali.

Per regola generale, il Vescovo diocesano deve nominare moderatore della curia al Vicario generale, in caso ci sia più di uno ad un singolo di essi (c.473 §3).

### ***Elementi propri del Vicario episcopale:***

Il Vicario episcopale che non sia Vescovo ausiliare deve essere nominato per un tempo determinato da stabilirsi nell'atto di costituzione. (c. 477 §1).

La sua nomina è facoltativa, non obbligatoria (c.476).

### **Cessazione della potestà:**

La potestà del Vicario generale e del Vicario episcopale cessa alla **scadenza** del mandato, con la **rinuncia** o con la **rimozione**. In questo ultimo caso, se sono presbiteri istituiti per tempo indefinito o si tratta di Vescovi, e necessaria causa grave; se si tratta di uno istituito a tempo determinato è sufficiente se non lavora in concordanza con la mente del Vescovo Diocesano (c.481§1).

Mentre è **sospeso l'ufficio del Vescovo** diocesano, è sospesa anche la potestà del Vicario generale e del Vicario episcopale, a meno che non siano insigniti della dignità episcopale nel cui caso conservano le stesse facoltà e potestà che godevano in sede piena (c. 481 §2). L'Amministratore Diocesano deve essere libero per scegliere i suoi collaboratori a meno che siano vescovi in ragione della dovuta riverenza.

### **2. Il Moderatore della curia:**

Il termine "Moderatore" non ha tradizione nella storia del Diritto Canonico. Nel mondo civilistico si è usato piuttosto il termine in senso morale e paterno<sup>7</sup>: l'arbitro, quello che guida con equanimità.

L'istituzione del Moderatore della Curia è nuova, introdotta nel Codice attuale, ma deve essere considerata la sua grande importanza. Nelle circostanze attuali, soprattutto nel mondo occidentale, **il peso dell'amministrazione si accresce** giorno dopo giorno in alcune diocesi, ed è di tale entità che normalmente impedisce al Vescovo di **rispondere adeguatamente a molti altri compiti** di vitale importanza nello svolgimento del suo ufficio episcopale. È proprio a causa di circostanze di questa natura che diventa urgente la presenza di un Moderatore nella Curia che ovviamente deve essere riflesso fedele della mentalità del Vescovo.

La sua funzione è **dirigere la delicata ed efficiente amministrazione della curia**, e curare che gli altri addetti alla curia svolgano fedelmente l'ufficio loro affidato", procurandoli tutto quello che necessitano, (c.473 §2)<sup>8</sup>. **Deve essere sacerdote**<sup>9</sup>.

### **3. Il Cancelliere ed i Notai:**

In ogni curia deve esserci un cancelliere (c. 482) il cui incarico principale, a meno che non sia stabilito altro dal diritto particolare, consiste nel **provvedere che gli atti della curia siano redatti compiutamente**, e siano **custoditi nell'archivio** della stessa.

Se si ritiene necessario, al cancelliere può essere dato un aiutante, col nome di **vicecancelliere**. Il cancelliere e il vicecancelliere sono per ciò stesso, notai o segretari di curia Can. 482 §§ 2-3).

Oltre al cancelliere e al vicecancelliere, possono essere costituiti altri **notai**, la cui scrittura o firma fa pubblica fede (c. 483 §1).

Questi possono essere **liberamente rimossi** dal Vescovo diocesano.

---

<sup>7</sup> Così lo vediamo nella letteratura classica latina e nella terminologia arbitrale romanistica. Sallustio, Tacito e Livio si servono del termine in forma elegante per segnalare colui che guida la gioventù con temperamento equanime. In Cicerone ed in Marziale troviamo il termine usato con mentalità giuridica. Cicerone chiama *Moderator Reipublicae* al Capo dello Stato in un contesto di equilibrio affinché eviti di provocare divisioni interne. Ovidio chiama il Console: "Direttore d' orchestra" o "pilota" (*moderator arundinis, moderator aratri*) benché ci sia un po' di ironia nelle sue espressioni. Infine, Cicerone nel *De Officiis* dice che "Moderatore è quello che regola i soci e misura le emozioni delle loro anime". Nella Common Law si denomina così a quel che "esclude le regole della legge e segue le norme della giustizia naturale". Moderatore significa arbitro, perché secondo gli anglosassoni questo "is not bound by the exclusionary rules of the law of evidence... but conform to the rules of natural justice" (Dizionario Legale di Oxford).

<sup>8</sup> Il termine Moderatore fu introdotto più per l'influsso dell'*Ecclesiae Sanctae* e dei periti che prepararono i cambiamenti nel Diritto dei Religiosi (che vollero confinare i termini di Superiore e di Suddito, e coniarono giuridicamente il termine di Moderatore) che per la giurisprudenza o la tradizione giuridica. Si tratta per ciò di un termine con vari significati: vuol dire superiore, arbitro, *primus inter pares*, o semplicemente un direttore di assemblea. Questa è materia di vita istituzionale più che di giurisprudenza, e sono sicuro che la sapienza di vescovi e legislatori nella Chiesa, saprà discernere meglio il termine, e semplificare la sua applicazione.

<sup>9</sup> Comm. 13 (1981) 115-116.

***Il suo ufficio (c. 484):***

1° **stendere per iscritto gli atti** e gli strumenti riguardanti i decreti, le disposizioni, gli obblighi e le altre questioni per le quali si richiede il loro intervento;

2° **redigere fedelmente per iscritto** le pratiche in corso e **apporvi la firma** insieme con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'anno;

3° **esibire dalla registrazione** con le dovute cautele, a chi ne fa legittima richiesta, gli atti e gli strumenti e dichiararne le copie conformi all'originale.

***Per quanto riguarda i requisiti:***

1. Il cancelliere e i notai devono essere **di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto** (c. 483 §2). Questo servizio può svolgerlo anche un **laico o laica**, tranne nelle cause in cui può essere in discussione la fama di un sacerdote.
2. Il cancelliere e gli altri notai **possono essere liberamente rimossi** dall'ufficio da parte del Vescovo diocesano, non però dall'Amministratore diocesano, se non con il consenso del collegio dei consultori (c.485)<sup>10</sup>.

**4. L'Economo:**

In ogni diocesi, **dopo aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici**, il Vescovo **nomina un economo**; egli sia veramente esperto in economia e particolarmente distinto per onestà. (c.494 §1),

Tempo: Sia nominato per un **quinquennio**, però, scaduto tale periodo, può essere ancora nominato per altri quinquenni §2. O rimosso prima della scadenza, **dopo aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici**

Il suo ufficio è **amministrare i beni della diocesi** sotto l'autorità del Vescovo (§3):

- Nella sua amministrazione deve attenersi alle indicazioni relative all'amministrazione ordinaria (c. 1281 §2) assicurare i beni... (cc. 1305; 1310, §2).
- Per porre gli atti di amministrazione, che, attesa la situazione economica della diocesi, sono di **maggior importanza** o di **amministrazione straordinaria**, Il Vescovo deve udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori (cc. 1277, 1292 §1).
- Nel corso dell'anno l'economo deve presentare al consiglio per gli affari economici **il bilancio** delle entrate e delle uscite (c. 494 §4).

---

<sup>10</sup> Comm. 14 (1982) 214.